

UNITRE TORINO METROPOLIS APS - ETS

ADEGUAMENTO STATUTO 31/10/2024

ART. 1 – DENOMINAZIONE

- a. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, L'Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore, UnitreTorinoMetropolis.
- b. L'Associazione assume la denominazione di TorinoMetropolis, declinabile anche in parte o con diverso grafismo [UniTorinoMetropolis]/ Uni3TorinoMetropolis). A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) e per la durata della stessa, l'associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo APS - ETS.
- c. La sede legale è in Torino c.so Regina Margherita 68 bis, 10153. Il trasferimento della sede legale nel medesimo ambito territoriale non comporta modifica statutaria. Il consiglio direttivo è l'organo deputato a deliberarne il trasferimento.
- d. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – FINALITÀ – ATTIVITÀ - MODALITÀ

Le FINALITÀ sono quelle previste dall'articolo 1 della Legge 106/2016: finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro; educare, formare, informare, fare prevenzione per un'educazione permanente, ricorrente e rinnovata di invecchiamento attivo:

- a. Educare
- b. Formare
- c. Informare
- d. Fare prevenzione, nell'ottica di una educazione permanente ricorrente ed invecchiamento attivo
- e. Promuovere la ricerca
- f. Aprirsi al sociale e al territorio
- g. Operare un confronto è una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale e che evidenzia l'essere oltre che il sapere
- h. contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- i. promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture di generazioni diverse.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra l'ASSOCIAZIONE si propone ai sensi dell'articolo cinque del codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, di attività di interesse generale di cui ai punti d) f) i) e l) dell'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'articolo 5;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, che siano secondarie strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.lvo 117/17.



Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- incontri programmati periodici culturali di interesse sociale con finalità educativa (conferenze/lezioni/tavole rotonde) sulle seguenti aree tematiche:
arte – benessere – botanica – cultura – diritto – geologia – informatica – informazione – laboratori manuali – medicina – musica – storia – tradizioni – teatro – attività ludiche – attività motorie.
- partecipazione ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'ASSOCIAZIONE può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio.

ART. 3 – ADESIONI

- a. Le adesioni degli associati all'associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
- b. Possono aderire all'associazione le persone fisiche maggiorenni e/o giuridiche che ne condividono le finalità e le attività. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore, potranno essere ammessi in qualità di associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps associate.
- c. Chi intende associarsi dovrà presentare domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare la propria disponibilità a documentarsi e ad accettare integralmente statuto, regolamento e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che lo rappresenti in seno all'associazione stessa.
- d. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio e viene annotata nel registro associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 gg, chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- e. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 4.
- f. L'associazione può aderire a Reti associative che favoriscano il perseguimento dell'obiettivo associativo.

ART. 4 – ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI

Si definiscono Associate/i:

- a. chi ha dato vita alla fondazione firmando l'atto costitutivo della Sede (soci fondatori)
- b. chi, avendo raggiunto la maggiore età, abbia fatto domanda di partecipazione alla vita dell'associazione condividendo attività e norme (soci ordinari)



- c. chi, per professionalità, competenza e particolari benemeritenze, possa concorrere al prestigio, all'accrescita ed all'efficienza dell'associazione (soci onorari)

DIRITTI

Gli associati hanno tutti gli stessi diritti e uguali opportunità:

- d. Diritto di far parte dell'assemblea degli associati;
- e. Diritto all'elettorato attivo e passivo trascorsi tre mesi dall' accettazione della domanda;
- f. Diritto di voto per l'approvazione delle modifiche Statutarie;
- g. Diritto di esaminare i libri associativi;
- h. Diritto di voto per l'approvazione del bilancio;
- i. Diritto di partecipare alla vita associativa, alle attività culturali e di promozione sociale organizzate dalla associazione di cui fanno parte.

DOVERI

- k. Rispettare statuto e regolamento dell'associazione;
- l. Rispettare le delibere degli organi sociali;
- m. Partecipare alla vita associativa, contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e allarealizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- n. Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- o. Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmentestabiliti dall'organo competente.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 mesi dal sollecito scritto;
- c. svolga attività contrarie agli interessi dell'ASSOCIAZIONE;
- d. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ASSOCIAZIONE;
- e. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
- f. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
- g. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
- h. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ASSOCIAZIONE.

ART. 5 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea generale degli Associati;
- b. Il Consiglio;
- c. Il Collegio dei Revisori dei Conti se previsto;



L'organo di controllo se previsto.

ART. 6 – CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Cariche dell'Associazione:

- a. Il/la Presidente
- b. Il/la Vicepresidente o i Vicepresidenti se previsti
- c. Il/la Direttore/trice dei corsi e uno o più Vicedirettori/trici, se previsti
- d. Il/la Segretario/a
- e. Il/la Tesoriere

ART. 7 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

- a. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- b. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
- c. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- d. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.
- e. I volontari possono anche essere associati.
- f. I Docenti, anche se associati, sono iscritti nel registro dei volontari.
- g. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.


Raf

ART. 8 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale; ciascun socio ha diritto ad un voto

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ASSOCIAZIONE, è ordinaria in tutti gli altri casi;

- a. L'Assemblea generale elegge, scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio e, se previsti, l'organo di controllo ed il collegio dei Probiviri. Le cariche associative vengono elette all'interno dei singoli organi nel corso della prima riunione.
- b. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- c. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.
- d. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente di norma almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il/la Presidente, il Consiglio o, su richiesta, di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea. In quest'ultimo caso il/la Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
- e. L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere inviato per via telematica, o con lettera, indicando la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata.
- f. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più 1 dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo. Delibera a maggioranza **relativa** dei votanti. Sono ammesse deleghe ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17.

L'Assemblea ordinaria degli Associati ha le seguenti competenze:

- g. elegge e revoca il consiglio;
- h. approva i rappresentanti/delegati nelle reti associative proposti dal consiglio.
- i. approva il bilancio comprensivo di preventivo e di rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale nonché la relazione di accompagnamento. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
- j. Approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio;
- k. Ratifica i provvedimenti deliberati dal Consiglio;
- l. Approva la decadenza e l'espulsione degli Associati o la non ammissibilità delle richieste di adesione all'associazione segnalati dal consiglio.
- m. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- n. Determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato.
- o. L'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio o del/la Presidente;



L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- g. modifiche statutarie
- r. scioglimento, trasformazione fusione e scissione dell'associazione ai sensi del presente statuto art 22.

Per deliberare lo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1.) Il Consiglio DIRETTIVO è l'organo amministrativo ed è composto da un minimo di quattro sino a un massimo di nove consiglieri scelti tra i soci.

L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

2.) Il Consiglio si riunisce

- a) periodicamente, ogni semestre, su calendarizzazione del Presidente;
- b) straordinariamente, entro cinque giorni lavorativi, dalla richiesta di un consigliere, o del presidente.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti (50%+1).

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con _____ giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

3.) Al Consiglio compete:

- a) eleggere al proprio interno, nella prima riunione di insediamento, il Presidente, che è anche il legale rappresentante dell'Associazione, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
- b) redigere ed approvare il regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva delle quote associative alle reti a cui si è associati e gli eventuali contributi straordinari;
- d) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) approvare/~~non approvare~~: il programma dei corsi, delle attività e dei laboratori; inizio e fine dell'anno accademico;
- f) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- g) deliberare la adesione alle reti o la rescissione dalle reti associative;



- h) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- i) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci e gli altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
- j) elaborare proposte di modifica dello Statuto da sottoporre, all'Assemblea per l'approvazione;
- k) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
- l) individuare le attività diverse come previsto dall'Art. 3 comma 3.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 10 – IL/LA PRESIDENTE

Il/La Presidente ha la rappresentanza legale della associazione ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio tenendo conto delle proposte dei suoi componenti;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
- d) attribuire, in accordo con il Consiglio, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

 RM

ART. 11 – IL/LA VICE PRESIDENTE

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nell'ipotesi che siano statieletti più vicepresidenti, uno/a di questi assume le funzioni di Vicario.

ART. 12 – IL/LA DIRETTORE/TRICE DEI CORSI

Il/la Direttore/trice dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione dei Vicedirettori/trici ove presenti e dei Docenti.

ART. 13 – IL/LA SEGRETARIO/A

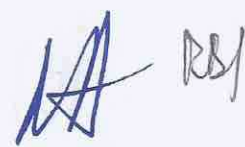
- a. Il/la Segretario/a redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo delle relative riunioni, sottoscrivendoli insieme al/la Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
- b. Cura la tenuta dei registri di cui all'art. 21.
- c. Il segretario svolge inoltre le mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento delle attività di Segreteria.

ART. 14 – IL/LA TESORIERE/A

- a. Il/la Tesoriere/a gestisce tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della associazione. (Tutti i documenti devono essere custoditi presso la sede legale dell'associazione)
- b. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea della associazione.
- c. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
- d. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati all'Associazione avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

- a. Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, collegiale o monocratico.
- b. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- d. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- e. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli art. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- f. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

- g. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, L'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- h. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16 Organo di Revisione legale dei conti

- a. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste all'art. 31 D.Lgs. 117/2017, e nel caso in cui la funzione di revisione legale non sia attribuita all'Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente art. 15, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- b. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17 Collegio dei Probiviri (facoltativo)

- a. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto dai tre Membri effettivi al loro interno. I probiviri restano in carica tre anni.
- b. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere, in via conciliativa, le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati e tra Associati e l'Associazione, o tra gli Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti, in materia di provvedimenti disciplinari.
- c. Il Collegio dei Probiviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti Associati, avverso il diniego di iscrizione all'Associazione.
- d. Il Collegio dei Probiviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.

Art. 18 – Bilancio d'esercizio – Bilancio sociale

- a. L'anno finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno medesimo.
- b. È fatto obbligo di redigere il bilancio d'esercizio (anche nella forma di rendiconto per cassa, nel caso in cui non si superi il limite di 220.000,00 di ricavi – art. 13 D.Lgs. 117/2017)),
- c. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire proventi agli Associati, collaboratori, amministratori e altri organi associativi (Art. 8 del D.Lgs. 117/2017), anche in forma indiretta.
- d. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
- e. Il Bilancio sociale viene redatto dal Consiglio Direttivo al ricorrere delle condizioni previste all'art. 14 del CTS e approvato dall'Assemblea.

 RM

Art. 19 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. È così costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'Art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili e immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e Associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 20 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 21 – Libri Sociali

Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori, in formato cartaceo o dematerializzato quando previsto:

- a. libro degli Associati
- b. registro dei Volontari
- c. libro verbali Assemblea degli Associati
- d. libro verbali consiglio Direttivo
- e. libro verbali Organo di Controllo (quando previsto)
- f. libro verbali Collegio dei Probiviri (quando previsto)

Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

- a. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
- b. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 22 – Scioglimento della Sede locale

- a. Lo scioglimento della Sede locale è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del 75% degli Associati.
- b. Il Patrimonio viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni degli Artt. 9 e 50 comma 2 del D.Lgs. 117 del 3.07.2017.

 RSJ

Art. 23 – Norme finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo Settore".

Torino, 31 Ottobre 2024

Il segretario

Roberto Torino

il presidente

Antonio Amore

